DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

# Art. 1

## Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 30 giugno 1994, non più in vigore dal 29 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative |
| Estremi | Decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414 |
| Capo | I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-414-1994/art-1-procedure-di-approvazione-di-progetti-di-opere-concernenti-reti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it